



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 9 novembre 2016

Deliberazione n. 2016/20/216

Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4531/20015. Provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno 9 del mese di novembre alle ore 10,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Dott.ssa Roberta Giordano.

IL COMITATO DIRETTIVO

- Richiamata la propria delibera n. 2016/2/6 assunta in data 25 gennaio 2016, con la quale il Presidente è stato autorizzato a prendere contatti con i omissis al fine di ottenere un piano di rientro rateizzato per le somme dovute e indicate nella sentenza n. 4531/2015 pubblicata il 23/11/2015, RG n. 1696, Rep. n. 5207/2015 del 23/11/2015, con la quale la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Consorzio ASI nei confronti di omissis di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di un terreno ricadente nell'agglomerato industriale di Valle Caudina, ha, tra l'altro, ordinato al Consorzio medesimo di depositare presso la CASSA DD. PP., l'importo di €. 1.295.244,50 a titolo di indennità di esproprio e quello di €. 10.918,59 a titolo di indennità aggiuntiva, oltre interessi legali del 23.9.2010;
- Vista la nota (prot. 3569 del 26.10.2016) con la quale il Presidente ha comunicato all'Avvocato della controparte i termini del piano di rientro delle somme dovute da riportarsi in un unico atto di accordo e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Tenuto conto che il Sig. omissis è deceduto;
- Ritenuto alla luce di questo evento, di dover rinviare la discussione della questione in argomento al momento in cui si avrà un nuovo interlocutore;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, rinviare la discussione della questione emarginata in preambolo al momento in cui si avrà un nuovo interlocutore.